

RICORSO N. 7803

UDIENZA DEL 5/7/2021

SENTENZA N. 17/21

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA COMMISSIONE DEI RICORSI  
CONTRO I PROVVEDIMENTI  
DELL'UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Composta dagli ill.mi Sigg.:

- |                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1. Dr. Vittorio Ragonesi       | - Presidente          |
| 2. Dr. Massimo Scuffi          | - Componente-relatore |
| 3. Prof. Avv. Gustavo Olivieri | - Componente          |

Sentito il relatore, Dr. Massimo Scuffi;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da :

**PARODI & PARODI SRL**

contro

**DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi**

e nei confronti di:

**EMIL LUX GMBH**

\*           \*\*\*\*           \*

## Svolgimento del processo

La Parodi&Parodi S.r.L. depositava domanda di registrazione, per il marchio

# disc©lux

per i prodotti della classe 07 "Dischi per lucidatura per lucidatrici elettriche per pavimenti, dischi per pulire e lucidare, rulli per lucidatura, strumenti di pulizia (lucidatura elettrica)".

Nei confronti di tale domanda la EMIL LUX GmbH & Co. KG proponeva opposizione basata su una serie di diritti anteriori in classe 7 ed altre contigue

L'esaminatore -atteso che i prodotti designati dai segni in conflitto erano identici e l'elemento comune dominante in entrambi era costituito dalla parola LUX -accertava la sussistenza di un rischio globale di confusione -associazione per il pubblico di riferimento ed accoglieva l'opposizione per tutti i prodotti contestati respingendo la domanda di registrazione.

Proponeva ricorso la srl Parodi & Parodi contestando le valutazioni dell'Ufficio e chiedendo rigetto dell'opposizione con concessione della domanda di marchio rifiutata .

### Motivi della decisione

Osserva preliminarmente la Commissione che la odierna soc.ricorrente ha medio tempore presentato istanza di ritiro della domanda di marchio italiano che -in accoglimento della opposizione di controparte - era stata rifiutata alla registrazione con la decisione impugnata .

IL ritiro del titolo contestato rende pertanto superflua la prosecuzione del contenzioso per carenza di interesse onde dovrà essere dichiarata cessata la materia del contendere ed estinto il processo .

Non sono avanzate richieste di spese.

### PQM

La Commissione dichiara estinto il processo per cessata materia del contendere.

Nulla spese.

Roma, 5.7.2021

Il Cons. estensore

Il Presidente

~~Deposita in Segreteria~~

~~Addi .....~~

~~LA SEGRETARIA IL SEGRETARIO~~

Depositata in Segreteria

Addi

20/9/2021

IL SEGRETARIO